Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 agosto 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto 21 maggio 1948
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1948
Registro Esercito n. 11, foglio n. 30.

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA DEL BATTAGLIONE UNIVERSITARIO TOSCANO che combattè a Curtatone il 29 maggio 1848 (In commutazione della medaglia d'argento al V. M. conferita per c. s. del 22 maggio 1910). — A riconoscimento della luminosa tradizione segnata un secolo fa nella giornata di Curtatone dal Battaglione Universitario Toscano e riaffermata dagli universitari italiani in tutte le guerre del Risorgimento e successive con largo contributo di volontari e partigiani. A testimonianza della riconoscenza della Patria per le generazioni studentesche italiane che il Paese intende onorare ed esaltare nel glorioso Vessillo che l'Ateneo di Pisa ha il privilegio di custodire. — 1848-49-59-66, 1915-18, 1935-36, 1940-1945.

(3504)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 agosto 1943
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1943
Registro Africa italiana n. 5, foglio n. 361.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in A.O.I.:

MEDAGLIA DI BRONZO

SANGIORGI Rosario di Vincenzo e di Minutella Nicoletta, nato a Castelbuono (Palermo) il 27 ottobre 1913, caporale dell'11° reggimento granatieri di Savoia. — Si offriva volontario per la formazione di una scorta autocarrata in zona notoriamente insidiate da forze ribelli. Ingaggiato combattimento contro soverchianti ed agguerriti gruppi avversari, coadiuvava efficacemente il capo arma, infondendo a tutti i compagni, col suo esempio, calma e serenità. Ferito da pallottola nemica, continuava nel servizio dell'arma, prodigandosi sotto il fuoco nel trasporto dei feriti. Accusava la sua ferita solo più tardi. Esempio di fierissimo coraggio e di fermezza d'animo. — Zona di Debra Sina, 20 giugno 1948.

CROCE AL VALOR MILITARE

BENEVOLO Paolo fu Oreste e fu Angela Ubertoni, nato il 3 settembre 1913 a Novara, sottotenente del II battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia coloniale in aspro combattimento con agguerrite formazioni ribelli, si prodigava con eccezionale valore ed alto entusiasmo. Percorreva con slancio ed ardimento zone intensamente battute, trascinando il reparto nell'assalto e spingendosi per primo su posizioni saldamente difese. Ufficiale ardito, deciso e sprezzante del pericolo, dava nuova fulgida prova di valore e di perizia. — Sciangamà, 18 gennaio 1938.

CERRI Oscar di Filiberto e di Vittoria Capecchi, nato il 28 agosto 1906 a Firenze, tenente complementare del XII battaglione arabo-somalo. — Comandante interinale di compagnia mitragliatrici arabo-somalo, in un combattimento particolarmente violento ed accanito, benchè attaccato da forze preponderanti, diresse con calma e decisione il fuoco delle armi, stroncando l'impeto nemico. Ferito a morte un tiratore ne prese il posto e quantunque fatto segno a fuoco violento, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, diresse il fuoco dell'arma, contribuendo brillantemente al buon esito dell'azione. — Badakerò, 16 giugno 1938.

COLOMBINI Mario, tenente fanteria s.p.e. (A) del XVII battaglione coloniale. — Ufficiale addetto ad un comando di brigata coloniale in operazioni, otteneva dal proprio comandante, durante un accanito combattimento, di assumere il comando di un reparto sulla linea di fuoco. Incaricato di portarsi, con una sezione M.P., su impervia altura, per portare il fuoco alle spalle della difesa nemica, assolveva brillantemente il suo compito, con l'audacia del rocciatore alpino, raggiungendo una sporgenza di roccia, dalla quale mitragliava il rovescio della difesa nemica, contribuendo sommamente al felice esito dell'azione. Fulgido esempio di coraggio, cosciente ardimento e rara perizia. — Gosà, 3 gennaio 1938.

CHIAPPALONE Salvatore Giuseppe, soldato cavalleria del XII battaglione A.S. — Maniscalco di battaglione indigeni, di iniziativa, si lanciava arditamente all'assalto con dieci ascari contro un gruppo di ribelli che, protetti dalla copertura del terreno, cercavano col loro tiro di arrecare perdite alle nostre file e con lancio di bombe a mano riusciva a disperderli. Esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Badakerò, 28 gennaio 1938.

GALLELLI Ugo, sottotenente medico complemento del XVII battaglione coloniale. — Ufficiale medico di una colonna operante, in un aspro combattimento, affinchè non tardassero i soccorsi ad alcuni feriti gravi, presso una compagnia distaccata, attraversava per raggiungerli al più presto una zona insidiata dal nemico. Fatto segno a nutrito fuoco da parte di un gruppo di ribelli, reagiva con ardimento e decisione, assaltandoli coi suoi portaferiti e ponendoli in fuga. Indi proseguiva fino al compimento della sua nobile missione. — Faggi, 22 febbraio 1938

GUELI Salvatore fu Francesco e di Sagone Benedetta, nato a Caltagirone (Catania) il 10 marzo 1908, sottotenente complemento fanteria del XVII battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia guidava i suoi propri uomini con decisione e ardimento all'attacco di forti posizioni nemiche riuscendo a snidare gli avversari, inseguirli ed infliggere loro numerose perdite. Già distintosi in precedenti azioni per calma e sprezzo del pericolo. — Gosà (A.O.I.), 3 gennaio 1938.

GRANATA Armando di Silvio e di Tosca Massimina, nato il 24 maggio 1909 a Badia Pavese (Pavia), sottotenente medico complemento del 1° battaglione coloniale. — Dirigente il servizio sanitario di un battaglione coloniale, d'iniziativa, con pochi uomini, attaccava un forte nucleo di ribelli che insidiavano alle spalle un nostro reparto fortemente impegnato, ponendolo in fuga. — Lebue Legulem, gennaio febbraio 1938.

MANCO Giuseppe di Gabriele e fu Anna Pacifico, nato ad Ancona il 9 luglio 1910, sottotenente medico del VII battaglione gruppo bande armate del confine. — Ufficiale medico incaricato di una missione in zona infestata da un'epidemia, avuto sentore della presenza di un forte nucleo di ribelli, alla testa di 60 dubat li attaccava decisamente a infliggeva loro sensibili perdite, dimostrando spirito d'iniziativa, capacità e sprezzo del pericolo. — Caro Dule (A.O.I.), 22 gennaio 1939.

MENEGHINI Giovanni fu Giovanni e fu Campagnolo Elena, nato il 20 marzo 1914 a Quinto Vicentino (Vicenza), carabiniere del battaglione C.C. R.R. e zaptié. — Carabiniere infermiere di battaglione, in sei giorni di cruenti combattimenti, distinguevasi per audacia e sprezzo del pericolo non comune. Nel concorrere alla conquista di importantissima posizione avversaria, veniva gravemente ferito ad un braccio e, rifiutando ogni soccorso, continuava la sua assistenza ai feriti, finchè non venivagli meno le forze per forte emorragia. Esempio mirabile di spiccate virtù militari e di sentito pertinace attaccamento al proprio dovere. — Iselelò Tzeghedeé, 24-29 giugno 1938.

MINACI Giuseppe fu Tito e di Mottola Maria, nato il 1° giugno 1916 in Napoli, sottotenente fanteria s.p.e. del XXXI-*bis* battaglione coloniale. — Durante due giornate di intensi combattimenti, alla testa dei suoi ascari, si lanciava più volte all'attacco di forti nuclei nemici riuscendo a snidarli dai loro nascondigli ed a metterli in fuga. In altra operazione attaccato da considerevoli forze avversarie, le contrattaccava e le respingeva proseguendo l'avanzata fino al completo assolvimento del proprio compito. Magnifico esempio di coraggio, di tenacia e sprezzo del pericolo. — Adi Gartié Tseledò (A.O.I.), 14 maggio 1938.

MAZZITELLI Rocco di Giuseppe e di Costa Caterina, nato a Dropia il 10 settembre 1910, sottotenente complemento del XII battaglione coloniale. — Attaccava decisamente e arditamente forti nuclei ribelli appostati in ben protette posizioni. Alla testa della sua compagnia, trascinata da così brillante esempio di sprezzo del pericolo, assaliva sotto nutrito fuoco l'avversario che, con efficace lancio di bombe a mano, veniva snidato e volto in fuga. Nell'inseguimento dei superstiti, dava nuove prove di coraggio e di alto sentimento del dovere. — Alga, 14 aprile 1938.

NATALONI Natalino fu Domenico e fu Serafina Arcangeletti, nato a Taranto il 12 ottobre 1903, sottotenente del LXIX battaglione coloniale. — Durante quattro attacchi notturni ad un nostro fortino circondato da nemici, era d'esempio per calma e sprezzo del pericolo. Nel corso di un combattimento, durato tre ore, guidava valorosamente all'assalto i suoi ascari rompendo l'accerchiamento e dando ripetute prove di ardimento. — Alefà Duculcan, 30 dicembre 1937-4 gennaio 1938.

(3047)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. **1009**.

Appartenenza alla provincia di Matera, fino alla data del 7 gennaio 1945, dei comuni di Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio, facenti parte della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Articolo unico.

I comuni di Banzi, di Genzano di Lucania e di Palazzo San Gervasio, facenti parte della provincia di Potenza, si intendono, a tutti gli effetti di legge, avere conservato la loro precedente appartenenza alla provincia di Matera fino alla data del 7 gennaio 1945.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 190. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. **1010**.

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale e visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi, quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali.

In particolare tali lavori possono riguardare:

a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino provvisorio del transito, ferma restando, l'applicazione delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904, n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;

c) ripristino di acquedotti, e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;

d) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

Ove se ne ravvisi la necessità o la convenienza, potrà provvedersi, in via eccezionale, in luogo della costruzione di ricoveri, alla riparazione totale o parziale di edifici danneggiati previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione dei lavori, con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso il proprietario dell'immobile riparato sarà tenuto al rimborso totale o parziale della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella misura che sarà stabilita di volta in volta con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2.

All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera *d*) del precedente art. 1 provvederà una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto.

Art. 3.

All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lettera *d*) del precedente art. 1, il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalità che riterrà più idonee.

Art. 4.

I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.

Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di L. 50.000.000.

Art. 5.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 1011.

Istituzione del Consiglio superiore di aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Consiglio superiore di aeronautica è l'organo consultivo del Ministro per la difesa per tutti gli affari che interessano l'Aeronautica militare e civile.

Esso ha sede presso il Ministero della difesa.

Art. 2.

Il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio nei casi previsti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti.

Il Ministro per la difesa può chiedere, di propria iniziativa o su proposta del presidente del Consiglio superiore di aeronautica, il parere anche su questioni per le quali il parere stesso non sia previsto.

Art. 3.

Quando il parere del Consiglio superiore di aeronautica è obbligatorio, nei decreti che approvano provvedimenti non aventi carattere legislativo deve essere premessa la formula:

« Udito il parere del Consiglio superiore di aeronautica ».

Per i provvedimenti legislativi la menzione del parere deve essere fatta nella relazione.

CAPO II
Composizione del Consiglio superiore di aeronautica.

Art. 4.

Il Consiglio superiore di aeronautica è composto da un presidente, da un vice presidente, da membri ordinari e da membri straordinari.

Art. 5.

La carica di presidente è conferita all'ufficiale generale dell'Arma aeronautica più elevato in grado o più anziano, che non rivesta la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la difesa, o di Capo di Stato Maggiore o di Segretario generale dell'Aeronautica militare; quella di vice presidente ad un generale di squadra aerea che non rivesta una delle cariche suddette.

Art. 6.

Sono membri ordinari del Consiglio superiore di aeronautica:

a) il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica o, se tale carica è ricoperta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato o dal generale di squadra aerea più anziano, il Sottocapo di Stato Maggiore;

b) il generale ispettore o ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

c) un direttore generale o un ispettore generale della carriera amministrativa dell'Aeronautica;

d) un generale o colonnello esperto in materia di armamenti aerei;

e) l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo di commissariato aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

f) un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

g) un colonnello del Corpo del genio aeronautico, con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici;

h) un direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Aeronautica, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

Art. 7.

Sono membri straordinari del Consiglio superiore di aeronautica con voto deliberativo:

a) il segretario generale dell'Aeronautica militare;

b) i comandanti di Z.A.T. e di Aeronautica;

c) i direttori generali o capi degli uffici centrali del Ministero della difesa (servizi dell'aeronautica);

d) un consigliere di Stato;

e) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5°.

Il Segretario generale dell'Aeronautica militare prende parte soltanto alle riunioni plenarie del Consiglio, sempre che sia meno elevato in grado o meno anziano del presidente.

I direttori generali o capi degli uffici centrali, i comandanti di Z.A.T. e di Aeronautica prendono parte alle riunioni plenarie ed a quelle di sezione, su invito del presidente, quando si discutono questioni che investono la loro competenza. Essi, in caso di impedimento, sono sostituiti da chi ne fa le veci.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, ovvero, in caso di impedimento, i loro sostituti di uguale grado, prendono parte alle riunioni plenarie e a quelle di sezione solo quando il Consiglio è chiamato a deliberare sulle questioni di cui al n. 12 dell'art. 9 del presente decreto.

Per la trattazione di particolari questioni il presidente può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio superiore di aeronautica, per dare il parere senza voto deliberativo sulle questioni stesse, ufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Marina ed eventualmente funzionari dell'Amministrazione statale e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 8.

Il presidente, il vice presidente ed i membri ordinari sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la difesa.

Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato ed i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa, in seguito a designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

CAPO III
Attribuzioni del Consiglio superiore di aeronautica.

Art. 9.

Il parere del Consiglio superiore di aeronautica deve essere richiesto:

1) sulle questioni relative agli ordinamenti ed alla preparazione organica e bellica dell'Aeronautica militare;

2) sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Ministro per la difesa intende proporre per l'Aeronautica militare e civile;

3) sugli schemi di decreti relativi agli ordinamenti aeronautici militari e civili;

4) sugli schemi di regolamento relativi al servizio tecnico militare, amministrativo ed alla disciplina;

5) sui progetti, ritrovati, invenzioni e rapporti di notevole importanza tecnico-militare; sulle questioni concernenti lo sviluppo tecnico-scientifico dell'Aeronautica;

6) sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili all'Aeronautica militare e civile;

7) sulle radiazioni di velivoli, motori e di materiale di dotazione;

8) sui progetti di nuovi velivoli, di nuove armi ed installazioni di bordo e su quelli di grandi trasformazioni e riparazioni relative;

9) sui programmi e sulle caratteristiche di nuove costruzioni di velivoli, motori ed installazioni di bordo ed eventuali trasformazioni dei materiali esistenti, nonchè sui programmi e sulle caratteristiche relative all'armamento ed all'allestimento dei velivoli;

10) sugli indirizzi, sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni di installazioni fisse;

11) sulle questioni attinenti alla produzione del materiale aeronautico, in relazione alle necessità tecnico-aeronautiche militari e civili;

12) sui capitolati di oneri generali e particolari, ovvero progetti di contratti e di convenzioni interessanti l'Aeronautica, nei casi in cui è prescritto il parere del Consiglio di Stato; nonchè sulle condizioni tec-

niche in genere dei programmi di gare per le provviste di materiale speciale di aeronautica;

13) sugli indirizzi e sui progetti di massima dell'organizzazione dei servizi a terra concernenti anche l'efficienza e lo sviluppo dei mezzi di lavoro per la riparazione dei velivoli, motori ed installazioni di bordo.

Art. 10.

Il Consiglio superiore di aeronautica formula quegli schemi di provvedimenti legislativi relativi all'Aeronautica militare e civile che gli sono commessi dal Ministro per la difesa.

CAPO IV

Funzionamento del Consiglio superiore di aeronautica.

Art. 11.

Il Consiglio superiore di aeronautica delibera in riunione plenaria o diviso in sezioni o riunito in comitato ai sensi del successivo art. 13.

Le sezioni del Consiglio sono due:

1ª Sezione: per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo;

2ª Sezione: per gli argomenti di carattere tecnico.

Art. 12.

Il presidente presiede le riunioni plenarie, quelle del comitato e quelle di sezioni.

Il vice presidente presiede le sedute della sezione di volta in volta assegnatagli dal presidente e sostituisce il presidente stesso quando sia assente o impedito.

Art. 13.

Il Ministro per la difesa, di propria iniziativa o su proposta del presidente, può disporre che il Consiglio superiore di aeronautica si riunisca in comitato quando debbano trattarsi affari la cui natura lo renda opportuno.

Alle sedute del comitato partecipano i membri del Consiglio superiore di aeronautica di grado uguale o superiore a generale di squadra aerea; vi partecipano inoltre, con voto deliberativo, i generali in comando di forze aeree o di Z.A.T. o di Aeronautica e il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Art. 14.

I membri ordinari addetti alla 1ª Sezione sono:

a) il direttore generale o ispettore generale della carriera amministrativa dell'Aeronautica;

b) l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo di commissariato aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

c) il colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con funzioni anche di segretario per gli affari militari;

d) il direttore capo divisione della carriera amministrativa dell'Aeronautica, con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi.

I membri ordinari addetti alla 2ª Sezione sono:

a) il generale ispettore o l'ufficiale più elevato in grado o più anziano del Corpo del genio aeronautico, che non rivesta la carica di direttore generale o capo di uffici centrali;

b) il generale o colonnello esperto in materia di armamenti aerei;

c) il colonnello del Corpo del genio aeronautico, con funzioni anche di segretario per gli affari tecnici.

Art. 15.

La designazione degli affari da esaminare in riunione plenaria è stabilita dal presidente, ove la designazione stessa non sia stata fatta direttamente dal Ministro per la difesa.

Art. 16.

Il Consiglio superiore di aeronautica esamina gli affari sottoposti al suo esame sotto l'aspetto militare, aeronautico, tecnico, amministrativo, economico.

Esso delibera a maggioranza assoluta di voti e con votazione palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di non meno di due terzi dei componenti.

Il parere su ciascuno affare è dato per mezzo del verbale delle adunanze in cui esso fu discusso. Nel verbale deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato della votazione inserendo il parere della minoranza o delle minoranze.

Il verbale è trasmesso al Ministro per la difesa.

Quando trattasi di progetti di nuovi velivoli e di trasformazione di velivoli esistenti ed in genere quando trattasi di importanti argomenti di natura tecnica, al verbale deve essere allegato un rapporto tecnico circonstanziato.

Art. 17.

Il coordinamento dei servizi di segreteria è affidato al colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, segretario per gli affari militari.

Per i servizi di segreteria e tecnici sono destinati al Consiglio superiore di aeronautica ufficiali ed altro personale militare e civile dell'Amministrazione aeronautica militare.

Art. 18.

Il presidente del Consiglio superiore di aeronautica per le questioni di sua competenza corrisponde direttamente con le autorità centrali, territoriali e periferiche dell'Aeronautica e con quelle estranee all'Aeronautica.

CAPO V

Disposizioni finali.

Art. 19.

E' abrogata la legge 18 marzo 1943, n. 210, nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 197. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 1012.

Disposizioni integrative della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per lavori, forniture, prestazioni varie e requisizioni regolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il Ministro per l'Africa Italiana può disporre la liquidazione definitiva delle spese per l'esecuzione di forniture, per requisizioni regolari, per prestazioni varie di lavori, facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali, ivi comprese quelle derivanti da riserva e da revisione dei prezzi, anche se le forniture, le prestazioni ed i lavori non siano stati ultimati e collaudati e le relative contabilità non siano state revisionate o, comunque, nei casi in cui non sia possibile addivenire alla liquidazione formale delle spese stesse.

Il provvedimento del Ministro viene emesso sentito il parere delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, le quali, nei casi di insufficiente documentazione, ed anche se essi abbiano formato oggetto di precedente esame da parte delle Commissioni stesse in applicazione della citata legge, possono adottare criteri equitativi nel valutare l'idoneità dei mezzi di prova esistenti a dimostrazione dei crediti vantati.

Art. 2.

Il Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 9 della citata legge, può, inoltre, entro i limiti fissati dal Capitolato generale delle opere pubbliche per le colonie, disporre il pagamento a favore delle imprese dei materiali provvisti a piè d'opera.

Art. 3.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere delle Commissioni competenti ai termini degli articoli 2 e 9 della legge suddetta, può disporre lo svincolo delle cauzioni a suo tempo costituite.

Il Ministro per l'Africa Italiana può anche, sentito il parere della Commissione competente, disporre la liberazione delle garanzie e delle fidejussioni prestate a norma degli articoli 4 e 8 della legge stessa, per i pagamenti relativi ad opere pubbliche, forniture e prestazioni varie eseguite nell'Africa orientale italiana o in Libia.

Art. 4.

I provvedimenti del Ministro emessi in difformità dei pareri delle predette Commissioni devono essere motivati.

Art. 5.

Il creditore che non accetti le decisioni dell'Amministrazione, adottate ai sensi degli articoli precedenti, può chiedere che la controversia venga deferita al giudizio di tre membri, i quali pronuncieranno secondo equità, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Gli arbitri vengono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri e, in caso di mancato accordo, dal Primo presidente della Corte di appello di Roma.

Ove le parti non siano d'accordo per il deferimento delle controversie al Collegio arbitrale come sopra costituito, resta salvo il diritto di chiederne la definizione secondo le ordinarie norme.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, per i pagamenti, da parte di enti comunque sottoposti a vigilanza e controllo dello Stato, delle spese relative alla esecuzione, nell'Africa Italiana, di forniture, prestazioni ed opere pubbliche facenti carico ai loro bilanci.

Art. 7.

Per i pagamenti in dipendenza dell'applicazione del presente decreto dovrà tenersi conto di quanto disposto dagli articoli 1 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogate le norme contrastanti con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 193. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1013.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Licodia Eubea (Catania).

N. 1013. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 29 giugno 1945, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Licodia Eubea (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1014.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Centineo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Centineo del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1015.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Acqualadroni di Messina.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in località Acqualadroni di Messina.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1016.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Santa Domenica del comune di Rometta (Messina).

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 8 dicembre 1944, rettificato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Gaetano, in località Santa Domenica del comune di Rometta (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1017.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria del Rosario, in frazione Scillichenti del comune di Acireale (Catania).

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 1° giugno 1937, integrato con successivo decreto 13 giugno 1946, relativo alla erezione in parrocchia della Vicaria curata di Santa Maria del Rosario, in frazione Scillichenti del comune di Acireale (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1018.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Urbignacco del comune di Buia (Udine).

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 25 gennaio 1944, relativo all'erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Urbignacco del comune di Buia (Udine) e viene, altresì, autorizzata l'accettazione della donazione disposta a suo favore da Caterina Savonitti di Emilio, consistente in un appezzamento di terreno situato in frazione Urbignacco del comune di Buia, valutato L. 292.500.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1948.

Sostituzione di un membro permanente della Commissione centrale per l'avventiziato prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i propri decreti in data 20 novembre e 31 dicembre 1947, relativi alla costituzione della Commissione centrale per l'avventiziato;

Considerato che il membro permanente della Commissione stessa dott. Giacomo Bruno, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non ha possibilità, per le esigenze dei servizi cui è preposto, di partecipare ai lavori della Commissione, e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Messina, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato membro permanente della Commissione centrale per l'avventiziato prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, in sostituzione del dott. Giacomo Bruno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1948
Registro Presidenza n. 17, *foglio n.* 338. — FERRARI
(3538)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1948.

Esenzione da ogni vincolo della produzione e del commercio del sapone da bucato tipo unico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1945 che stabilisce i tipi e le caratteristiche dei saponi da bucato;

Ravvisata la necessità di porre termine al sistema delle assegnazioni di materie grasse per la fabbricazione di sapone e di svincolare le rimanenze di queste presso i saponieri;

Riconosciuta l'opportunità di renderé libera l'immissione al consumo del sapone tipo unico prodotto con materie di assegnazione tuttora disponibili presso i fabbricanti,

Decreta:

Art. 1.

La produzione ed il commercio del sapone da bucato tipo unico è esente da ogni vincolo.

Art. 2.

Le materie grasse assegnate con la quarta distribuzione ministeriale, regolarmente finanziate e per le quali sia stata corrisposta la quota di conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti, residuate presso le ditte, sono parimenti esenti da ogni vincolo.

Art. 3.

Lo svincolo delle materie grasse della prima, seconda e terza distribuzione ministeriale ancora in possesso degli assegnatari e del sapone tipo unico prodotto con le stesse, tuttora disponibili presso i fabbricanti saponieri, è tuttavia subordinato al versamento da parte degli stessi di una somma ad un apposito Fondo conguaglio per il sapone confezionato con materie grasse della quarta distribuzione ministeriale.

L'ammontare della somma suddetta e le modalità del versamento sono stabiliti, con apposito provvedimento, dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Roma, addì 22 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3548)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1948.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1948, con il quale si provvede alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori, nelle persone dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione degli agricoltori;

Considerato che il dott. Carlo Ruini, dimissionario, è stato sostituito in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione degli agricoltori dal dott. Domenico Benassai e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione anche in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori;

Decreta:

Il dott. Domenico Benassai, membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione degli agricoltori è chiamato a far parte anche del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori, in sostituzione del dott. Carlo Ruini:

1) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori;

2) Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati;

3) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) Federazione nazionale dei dirigenti di aziende agricole;

5) Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale.

Roma, addì 26 giugno 1948

Il Ministro: FANFANI

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1948.

Piano di ammortamento dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione 3,50 % e 5 % e modalità per il sorteggio ai fini dell'ammortamento e per l'attribuzione dei premi ai titoli dei 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %;

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %;

Visti i decreti Ministeriali 15 novembre 1946 e 14 luglio 1947, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1946 e 23 luglio 1947, recanti norme regolamentari degli anzidetti provvedimenti legislativi;

Visto il decreto Ministeriale 22 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 successivo, concernente la riduzione del numero dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %, non convertito;

Ritenuta la necessità di stabilire i piani di ammortamento dei titoli dei due prestiti, tenendo conto del risultato della sottoscrizione (duecentotrentuno miliardi) e di quello della parziale conversione (centoventicinque miliardi) e di stabilire altresì le modalità di sorteggio per l'ammortamento dei titoli stessi e per l'assegnazione dei premi sui titoli del 3,50 %;

Decreta:

Art. 1.

L'ammortamento dei titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 %, emesso in forza del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, e dei titoli del

Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, emesso in forza del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, sarà effettuato, a principiare dal 1° gennaio 1950, secondo il seguente piano:

ANNI	QUANTITÀ DELLE SERIE DA AMMORTIZZARE	
	per il prestito 3,50 %	per il prestito 5 %
1950	due	due
1951	due	due
1952	due	due
1953	due	due
1954	due	due
1955	due	due
1956	due	tre
1957	tre	tre
1958	tre	tre
1959	tre	tre
1960	tre	tre
1961	tre	tre
1962	tre	tre
1963	tre	quattro
1964	tre	quattro
1965	quattro	quattro
1966	quattro	quattro
1967	quattro	quattro
1968	quattro	cinque
1969	quattro	cinque
1970	quattro	cinque
1971	quattro	cinque
1972	cinque	sei
1973	cinque	sei
1974	cinque	sei
1975	cinque	sei
1976	cinque	sette
1977	cinque	sette
1978	cinque	sette
1979	cinque	sette
	centosei	centoventicinque

Art. 2.

I sorteggi, ai fini dell'ammortamento delle serie dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione 3,50 % e 5 %, nonchè quelli relativi all'attribuzione di premi sul Prestito della Ricostruzione 3,50 %, verranno eseguiti pubblicamente, in un locale della Direzione generale del Debito pubblico, dalla Commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808 e con l'osservanza delle formalità indicate negli articoli che seguono.

Art. 3.

Per i sorteggi relativi all'ammortamento dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione 3,50 % e 5 % sono predisposte schede separate, di colore differente, su cui è stampato, rispettivamente, « Prestito della Ricostruzione 3,50 % serie . . . . », progressivamente numerate da 1 (uno) e 106 (centosei); e « Prestito della Ricostruzione 5 % serie . . . . . », progressivamente numerate da 1 (uno) a 125 (centoventicinque).

Le schede vengono racchiuse in due separate urne, girevoli intorno al proprio asse, contraddistinte all'esterno rispettivamente con le scritte « Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % » e « Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 % ».

Art. 4.

Per i sorteggi relativi all'assegnazione dei premi ai titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 % sono predisposti tre gruppi di schede.

Il primo gruppo porta numeri di tre cifre, da 000 (zero), a 106 (centosei), ed è contenuto in una urna contraddistinta esternamente dalla lettera *A;* il secondo e terzo gruppo comprendono ciascuno mille numeri, da 000 (zero) a 999 (novecentonovantanove), e sono contenuti in due separate urne contraddistinte all'esterno, rispettivamente, dalle lettere *B* e *C*.

Art. 5.

Il giorno e l'ora in cui verranno effettuate le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede per il primo sorteggio relativo all'ammortamento dei Prestiti della Ricostruzione 3,50 % e 5 % e per il primo sorteggio e per quelli successivi relativi all'attribuzione dei premi sui titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 %, nonchè l'ora d'inizio delle operazioni di sorteggio delle serie da ammortizzare e dei titoli premiati, vengono resi di pubblica ragione, con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima delle date fissate per le operazioni stesse.

Art. 6.

Nei riguardi delle operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, di chiusura e conservazione delle urne, di procedura dei sorteggi e di compilazione dei relativi verbali, si applicano, in quanto non contrastanti con le norme del presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931.

Art. 7.

Ai fini dell'attribuzione dei premi, il numero vincente è formato di tre gruppi di cifre, rappresentanti le centinaia di milioni, le centinaia di migliaia e le centinaia, decine ed unità, da estrarsi rispettivamente dalle tre urne *A, B, C,* di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il numero è considerato come non sorteggiato:

1) quando risulti già favorito dalla sorte nella estrazione in corso;

2) se dalle tre urne *A, B* e *C* sia estratta la scheda recante tutti zeri;

3) se dall'urna *A* sia estratta la scheda recante il numero 106 (centosei) e dalle altre urne *B* e *C* schede recanti numeri diversi da tre zeri.

Agli effetti dell'assegnazione dei premi, i numeri vincenti s'intendono estratti nell'ordine stabilito dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1948, e cioè i primi cinque numeri per l'attribuzione dei premi da dieci milioni di lire, i successivi dieci, per l'attribuzione dei premi da cinque milioni e gli altri centottantaquattro, per l'attribuzione dei premi da un milione.

Art. 8.

La Direzione generale del Debito pubblico provvede alla pubblicazione dei numeri estratti — ai fini dell'ammortamento dei titoli dei Prestiti della Ricostruzione 3,50 % e 5 %, ovvero ai fini dell'attribuzione dei premi ai titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 % — su apposito supplemento straordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del quale invia uno o più esemplari alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Sezioni di tesoreria provinciale ed alle Camere di commercio, perchè li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

Immediatamente dopo i sorteggi, i numeri estratti vengono altresì diffusi a mezzo della stampa e della radio, con apposito comunicato.

Art. 9.

Il rimborso dei titoli appartenenti alle serie sorteggiate viene eseguito con la osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e successive variazioni. Le cartelle al portatore di lire centomila, cinquecentomila e un milione di capitale nominale sono rimborsate esclusivamente mediante ordinativo della Direzione generale del Debito pubblico.

Il pagamento dei premi sorteggiati viene disposto dalla Direzione generale del Debito pubblico, su domanda dell'avente diritto e deposito del titolo nominativo ovvero del tagliando-premi al portatore, vincente, con le modalità stabilite dal regio decreto 3 dicembre 1934, n. 1941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1948
Registro Tesoro n. 7, foglio n. 207. — GRIMALDI

(3509)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1948.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali frigoriferi a gestire in Modena, magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 1926/2290, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni Magazzini generali frigoriferi, con sede in Modena, via G. Soli n. 11/43, per essere autorizzata a gestire una azienda di magazzini generali;

Visti i pareri manifestati al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, nella seduta della Giunta camerale del 16 aprile 1948, e dal Comitato provinciale prezzi di Modena nella riunione del 1° giugno 1948;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali frigoriferi è autorizzata a gestire in Modena, via Soli n. 11/43, magazzini generali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati a tenore dell'autorizzazione come sopra concessa, si applicano il regolamento approvato dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena nelle sedute del 16 aprile e del 24 maggio 1948, e le tariffe approvate dal Comitato provinciale prezzi di Modena, con deliberazione n. 32 del 1° giugno 1948.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto. Entro sei mesi, essa proporrà al Ministero la forma e l'ammontare della cauzione, dovuta dai Magazzini generali frigoriferi di Modena, a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1948.

Ricostituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1946, col quale fu ricostituita la Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni del Prefetto di Ragusa in data 13 marzo 1948 per la sostituzione di alcuni membri in seno alla Commissione predetta;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto sono chiamati a far parte della Commissione di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Ragusa,

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i seguenti signori:

dott. Giuseppe Di Quattro, in qualità di sanitario effettivo abilitato all'assistenza domiciliare della tubercolosi, in sostituzione del dott. Schepis Vincenzo;

dott. Giuliano Ottaviano, in qualità di sanitario effettivo abilitato all'assistenza domiciliare della tubercolosi, in sostituzione della dottoressa Sciacca Giuseppina;

dott. Carmelo Tumino, in qualità di sanitario supplente abilitato alla cura domiciliare della turbercolosi, in sostituzione del dott. Adamo Ferdinando;

dott. Luigi Cassì, in qualità di sanitario supplente abilitato alla cura domiciliare della tubercolosi, in sostituzione del dott. Salvo Arcangelo;

ing. Antonino Mazzullo, rappresentante effettivo dei datori di lavoro industriale, in sostituzione dell'ingegnere Moy Delfo.

Roma, addì 19 luglio 1948

Il Ministro: FANFANI

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1948.

Divieto alla Società fertilizzanti organo-minerali, con sede in Milano, ad allestire presso le miniere lignitifere di Pietrafitta (Perugia) un nuovo impianto per la produzione di fertilizzanti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 e proroghe successive;

Vista la denuncia presentata dalla Società fertilizzanti composti organo-minerali, con sede in Milano, per allestire presso le miniere lignitifere di Pietrafitta (Perugia), un nuovo impianto per fertilizzanti organo-minerali;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alla disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla Società fertilizzanti organo-minerali, con sede in Milano, è vietato allestire, presso le miniere lignitifere di Pietrafitta (Perugia), un nuovo impianto per la produzione di fertilizzanti organo-minerali.

Roma, addì 21 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1945, con il quale il prof. Umberto Cannata è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra al dott. Domenico Genoese-Zerbi;

Decreta:

Il dott. Domenico Genoese-Zerbi è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione del prof. Umberto Cannata.

Roma, addì 23 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

(3495)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1948.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera internazionale equipaggiamento turistico ed alpinistico » di Trento.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti ai prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda in data 12 luglio 1948 presentata dal presidente della « Fiera internazionale equipaggiamento turistico ed alpinistico » che avrà luogo in Trento dall'8 al 31 agosto 1948;

Decreta:

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali e i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera internazionale equipaggiamento turistico ed alpinistico » che avrà luogo in Trento dall'8 al 31 agosto 1948, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1939, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 26 luglio 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3540)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di agosto 1948:

Dollaro U.S.A.	L.	575
Sterlina	»	1.936
Franco svizzero	»	144
Lira egiziana	»	1.985
Escudo	»	23,17

(3578)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 95 del 21 luglio 1948 riguardante la revisione generale delle tariffe degli acquedotti e le tariffe della S. A. Acque potabili di Torino, della Società per l'acquedotto del Monferrato e dell'Acquedotto comunale di Milano.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 95 del 21 luglio 1948, ha disposto quanto appresso:

1. — Tutte le aziende acquedottistiche, sia pubbliche che private, sono autorizzate ad applicare, per la vendita dell'acqua sia ad uso potabile che industriale ed irriguo, un aumento non superiore al 30 % sulle tariffe risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni di massima autorizzate con i provvedimenti prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 88 del 20 gennaio 1947, n. 115, del 12 luglio 1947 e con la circolare del Comitato interministeriale n. 43 del 2 gennaio 1948.

La maggiorazione sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, è stabilita, con decorrenza dal 1° agosto 1948, nella misura del 600 % rispetto a quelli bloccati nel 1942.

Gli aumenti saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° agosto 1948 in poi, afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

2. — Restano confermate le maggiorazioni finora autorizzate che eccedano il suddetto limite, come pure vengono prorogate al 31 luglio del c. a. le disposizioni contenute nella circolare n. 43 riguardanti la regolamentazione delle tariffe degli acquedotti.

3. — A parziale modifica delle norme impartite con la circolare n. 43 del 2 gennaio 1948, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire, per le aziende acquedottistiche che esplicano attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 2000 % per gli acquedotti a gravitazione e del 2200 % per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ad altri introiti accessori.

4. — Gli acquedotti che acquistano acqua sono autorizzati ad applicare gli stessi aumenti consentiti alle aziende loro fornitrici, restando salva la possibilità, con la procedura prevista, di una nuova determinazione in più o in meno sulla base delle effettive esigenze delle aziende distributrici.

5. — *La S. A. Acque potabili di Torino* è autorizzata ad applicare sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, il sovraprezzo del 2100 % oltre al 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detto aumento sarà applicato alle bollette e fatture emesse dal 1° agosto 1948 afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

6. *La Società per l'acquedotto del Monferrato* (*Torino*) è autorizzata ad applicare l'aumento del 30 % sui prezzi di vendita dell'acqua stabiliti con la circolare n. 58 del 21 febbraio 1948, oltre al 600 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società dal 1° agosto 1948, afferenti a consumi effettuati in prevalenza successivamente a tale data, con i criteri stabiliti dalla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947.

7. — *L'Acquedotto comunale di Milano* è autorizzato a continuare l'applicazione dei prezzi di vendita dell'acqua stabiliti con la circolare del Ministero dell'industria e commercio numero 138 del 1° dicembre 1947, oltre al sovraprezzo del 600 %, rispetto al 1942 sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

(3549)

Riassunto del provvedimento n. 96 del 21 luglio 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento prezzi n. 96 del 21 luglio 1948 ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

315. *Materie prime farmaceutiche.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, il termine per il ritiro delle materie prime farmaceutiche U.N.R.R.A. ai prezzi precedentemente stabiliti viene prorogato alla data del 20 agosto 1948.

316. *Semi di soia.* — Viene stabilito in L. 55 al kg., da versare interamente al Fondo lire, il prezzo dei semi di soia assegnati per esperimento alla ditta Sensoja di Milano.

317. *Fogli di gomma.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

Le spese di gestione soggette a rendiconto sono riconosciute in L. 12 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

318. *Involucri di lamierino.* — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

319. *Sciroppo di granturco.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 83 del 21 maggio 1948, viene disposta la vendita dei quantitativi residui di sciroppo di granturco al prezzo di L. 150 al kg.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(3550)

Riassunto del provvedimento n. 97 del 21 luglio 1948 riguardante i prezzi dei carburanti: benzina avio-diesel extra e prodotti della distillazione delle rocce asfaltiche di Ragusa.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 97 del 21 luglio 1948 ha disposto quanto appresso:

Benzina avio. — Con decorrenza dal 1° luglio corrente, i prezzi della benzina avio indicati nella circolare n. 85 del 10 giugno u. s. alla lettera *B* comma *a*), sono sostituiti da quelli in appresso indicati. I prezzi per merce schiava si riferiscono alle forniture di benzina alle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e tengono conto dei benefici fiscali ripristinati dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1948) da cui però sono esclusi i servizi di linea riservati esclusivamente alle merci.

Benzina avio (merce resa nuda franco deposito, i.g.e. compresa quando dovuta):

per aviazione civile:

tipo 100 NO, merce daziata, lire per q.le 16.280; merce schiava per linee aeree, lire per q.le 5980;

tipo 80 NO, merce daziata, lire per q.le 15.755; merce schiava per linee aeree, lire per q.le 5653.

Diesel extra. — Ad integrazione delle circolari prezzi numero 137 del Ministero dell'industria e commercio del 27 novembre 1947 e n. 85 del Comitato interministeriale dei prezzi del 10 giugno 1948, ed a convalida dei prezzi fatturati dal Comitato italiano petroli, i prezzi della miscela denominata «Diesel extra» sono stabiliti come segue:

dal 27 novembre 1947 al 13 giugno 1947, periodo di validità della circolare n. 137, merce daziata, lire al q.le 5820; merce schiava, lire al q.le 3220;

dal 14 giugno 1947, decorrenza della circolare n. 85, merce daziata, lire al q.le 6800; merce schiava, lire al q.le 4200.

Integrazione sui derivati delle rocce asfaltiche di Ragusa. — Con le modalità ed alle condizioni stabilite nella circolare n. 66 del 12 marzo 1948, integrate, relativamente ai mesi di maggio e giugno 1948, dalla circolare n. 86 dell'11 giugno 1948, la integrazione a pieno conguaglio per la differenza tra costi e ricavi relativi ai prodotti di distillazione delle rocce asfaltiche di Ragusa, è estesa ai mesi di luglio ed agosto 1948.

Il Comitato italiano petroli in liquidazione provvederà a corrispondere la differenza risultante fino al 31 agosto p.v., su documentazione prodotta a cura della Società Italiana Asfalti, Bitumi, Combustibili liquidi e Derivati (A.B.C.D.), con sede in Roma.

(3551)

Riassunto del provvedimento n. 98 del 21 luglio 1948 riguardante il prezzo del sapone da bucato tipo unico e conguagli prezzi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 98 del 21 luglio 1948, ha stabilito quanto appresso in merito ai conguagli relativi al sapone da bucato tipo unico:

Quote conguaglio relative allo sblocco delle materie grasse e del sapone tipo unico. — In connessione con il decreto del Ministero dell'industria e del commercio del 22 giugno 1948, il quale ha stabilito che la produzione ed il commercio del sapone da bucato tipo unico è esente da ogni vincolo, ha conferito la libera disponibilità delle materie grasse assegnate e non ancora utilizzate, ed ha rinviato alla competenza del Comitato interministeriale dei prezzi la determinazione delle modalità di cui all'art. 3 del detto decreto, si dispone quanto segue:

1) la libera disponibilità delle materie grasse e del sapone di cui al citato decreto Ministeriale è subordinata all'avvenuta regolazione delle quote previste in appresso, ai punti 2) e 3);

2) i saponifici assegnatari di materie grasse per le quali abbiano corrisposto o debbano corrispondere il prezzo di lire 13.583 al q.le ed abbiano impiegato tali materie nella produzione di sapone tipo unico, sono tenuti a versare alla Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti (presso la S.A.I.S.) L. 20 per ogni kg. di sapone prodotto;

3) i saponifici che detengono tuttora materie grasse ad essi assegnate per le quali abbiano corrisposto o debbano corrispondere il prezzo di L. 13.583 sono tenuti a versare alla suddetta Cassa L. 30 per ogni kg. di sapone al 60-62 % di acidi grassi producibile con dette materie;

4) nei limiti delle disponibilità costituite con le quote di versamento specificate ai punti 2) e 3), ed al netto delle spese di gestione, vengono riconosciute quote di rimborso agli industriali saponieri che hanno ritirato materie grasse della quarta distribuzione ed abbiano in giacenza materie grasse o sapone tipo unico prodotto con dette materie.

Le quote per tali casi attribuite non potranno superare i limiti seguenti:

a) per le partite di sapone al 43-47 % di acidi grassi prodotte e non collocate, L. 95 per ogni kg. di sapone;

b) per i quantitativi di materie grasse ritirate e non utilizzate, L. 99 per ogni kg. di sapone al 60-62 % di acidi grassi, producibile con dette materie.

L'eventuale supero delle quote dovute dai saponieri diminuite delle spese di gestione, rispetto alle quote attribuite a loro favore, sarà devoluto all'Erario.

Recupero sul prezzo delle materie grasse della terza distribuzione e precedenti. — Con riferimento alla riserva espressa nella circolare prezzi del Ministero dell'industria e commercio n. 132 del 29 ottobre 1947 relativamente al recupero in favore dell'Erario delle differenze prezzi delle materie prime assegnate, ritirate o non, e non impiegate nella produzione del sapone ceduto ai prezzi della circolare n. 100 del 21 marzo 1947, il recupero si limita alle materie impiegate nel sapone tipo unico ceduto attraverso regolari assegnazioni al prezzo di L. 225 al kg.

Le differenze relative debbono essere versate all'Erario per il tramite del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

(3552)

Riassunto del provvedimento n. 99 del 30 luglio 1948 riguardante i nuovi prezzi dei cereali e derivati e dei sottoprodotti della macinazione.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 99 del 30 luglio 1948, ha adottato le seguenti decisioni:

a) il prezzo di cessione del grano franco mulino è fissato, ferme restando le vigenti condizioni di consegna del prodotto, in L. 7800 al quintale per tutto il territorio nazionale; anche per la provincia di Gorizia l'aumento è di L. 3800 al quintale sul prezzo precedentemente stabilito;

b) i prezzi dei sottoprodotti della macinazione del grano, ferme restando le condizioni di consegna in vigore, sono aumentati, per tutto il territorio nazionale, di L. 700 al quintale per le crusche e di L. 800 al quintale per il tritello;

c) i prezzi franco molino dei cereali minori e dei relativi sottoprodotti sono modificati in proporzione al prezzo del grano e saranno precisati con successivo provvedimento;

d) i prezzi degli sfarinati e derivati saranno determinati secondo le norme in vigore;

e) le differenze di prezzo sulle giacenze di cereali, derivati e sottoprodotti esistenti al 31 luglio 1948 sono devolute all'Erario;

f) restano immutati i prezzi di vendita precedentemente stabiliti per i quantitativi di pasta o di farina da pane, in sostituzione della pasta, che saranno distribuiti successivamente al primo agosto 1948 su quantitativi assegnati nei mesi precedenti;

g) i prezzi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del presente provvedimento entrano in vigore con decorrenza 1° agosto 1948.

(3568)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bazzano, comune di Neviano Arduini (Parma)

I fondi denominati Bazzano, siti nel comune di Naviano Arduini (Parma), della estensione di ettari 340, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a sud, strada Fontana fino al torrente Enza;

ad est, torrente Enza fino al mulino Viappiani;

a nord, mulino Viappiani e Cavandola e poi Villa;

ad ovest, dalla Villa al congiungimento con la strada Fontana-Scolchero.

(3511)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castel S. Giovanni e Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

I fondi siti nei comuni di Castel S. Giovanni e Borgonovo Val Tidone (Piacenza), della estensione di ettari 1.600, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, linea trasversale che parte a nord di « Cavo Perletti » sulla strada Castel S. Giovanni-Creta, tocca le cascine Nuova e Tamburini e giunge sulla vecchia strada Castel S. Giovanni-Borgonovo Val Tidone;

ad ovest, strada Castel S. Giovanni-Creta, a partire a nord di « Cavo Perletti », toccando le località Le Vigne, Valle, S. Marzano, Cavalle, Bresanello, Case Nuove, Fornace per giungere all'incrocio con la strada Creta-Borgonovo Val Tidone;

a sud, strada Creta-Borgonovo Val Tidone, a partire a nord della località Raffaellina per giungere all'abitato di Borgonovo Val Tidone, toccando le località il Romito, Mulino elettrico e Moretta;

ad est, strada Vecchia comunale Borgonovo Val Tidone-Castel S. Giovanni.

(3460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	726243	Ventura Vittoria fu Giacomo, nubile, dom. a Nocera Terinese (Catanzaro)	231 —
P. R. 3,50 % (1934)	405824 (nuda propr. e usufr.	Branca Teresa fu Pasquale, moglie di Cardillo Ottaviano Domenico, dom. a Cassino, con usufrutto a favore di Verona Fausto fu Francesco	1.078 —
Rendita 5 %	124032	De Simone Ines di Giuseppe, moglie di Zaccaria Mario, dom. a S. Felice a Cancello (Napoli)	500 —
Id.	124033	Come sopra	550 —
B.T.N. 4 % (1943) Serie I	570	De Simone Ines di Giuseppe, ecc., come sopra	5.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(1107) Roma, addì 26 febbraio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1948 - N. 136

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,90
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	68,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % 1936	89 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,925
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	95,60
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per il progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino

Art. 1.

E' indetto dal Ministero dei lavori pubblici un concorso fra gli ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi albi professionali, per il progetto di massima dei nuovi fabbricati del Politecnico di Torino.

Art. 2.

L'area sulla quale dovranno sorgere i nuovi fabbricati è quella che risulta contenuta nella linea tratteggiata della planimetria annessa al presente bando e che verrà fornita ai concorrenti dietro loro richiesta.

I nuovi fabbricati potranno costituire un edificio unico o un complesso di edifici.

Il progetto dovrà essere studiato in modo da corrispondere ai bisogni e al decoro del Politecnico; esso dovrà soddisfare alle esigenze dell'insegnamento, della ricerca scientifica e dei servizi, ai regolamenti cittadini, nonchè alle ragioni dell'estetica e della urbanistica, avuto specialmente riguardo all'ambiente in cui l'opera deve inquadrarsi, caratterizzato dalla collina e dal fiume, dal parco del Valentino e dal Castello medioevale.

Art. 3.

Nel complesso dei nuovi fabbricati dovranno trovare sede:

a) le aule di lezione e precisamente n. 2 aule da 400 posti, n. 6 aule da 300 posti, n. 6 aule da 100 posti, n. 12 aule da 50 posti;

b) le sale da disegno, divise in tre gruppi destinate:
agli insegnamenti del biennio propedeutico, mq. 2000;
agli insegnamenti del triennio di applicazione, mq. 3000;
agli insegnamenti dell'architettura, mq. 1000;

c) gli istituti scientifici, destinati ai seguenti gruppi di discipline:

fisica generale, sperimentale e tecnica, mq. 5000;

chimica generale, applicata, industriale; chimica fisica ed elettrochimica, mq. 8000;

mineralogia, geologia ed arte mineraria, mq. 2500;

resistenza dei materiali e costruzioni, mq. 3500.

Gli accessi alle aule e alle sale da disegno dovranno essere predisposti in un piano generale di circolazione degli allievi, in diretta connessione coi locali destinati ai servizi generali: guardaroba, depositi di biciclette, sale di soggiorno e di lettura, bar e buffet, gabinetti di toelette, ecc.

Accessi completamente indipendenti dovranno essere riservati ai professori, con antiaule, toelette, sale di soggiorno e, ove occorra, sale per modelli e collezioni didattiche.

Gli istituti scientifici dovranno essi pure avere accessi del tutto indipendenti: e disporranno di sale per professori e assistenti, di sale per studio e ricerca, di locali di custodia e di servizio di laboratori ed officine, di sale per esercitazioni sperimentali destinate agli allievi.

Ciascun istituto dovrà essere in diretta comunicazione con due aule, di cui alla lettera a), una grande e una piccola, entrambe attrezzate per lezioni sperimentali; e offrenti la possibilità di eseguire in esse proiezioni luminose.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla buona illuminazione naturale così delle aule come delle sale da disegno.

I fabbricati saranno dotati di seminterrati adatti per impianti ed officine.

Gli istituti di chimica e di costruzioni dovranno anche disporre di spazio per l'esecuzione di esperienze all'aperto.

I concorrenti dovranno studiare i loro progetti in modo che essi non risultino strettamente legati ad un determinato schema di ordinamento e di ripartizione della scuola, ma si prestino alle diverse eventualità sotto questo aspetto prevedibili tanto in rapporto all'esperienza degli istituti analoghi esistenti in Italia e all'estero, quanto in relazione ai particolareggiati elementi che essi concorrenti avranno cura di raccogliere dal personale insegnante, o comunque dai competenti, sia della scuola di Torino che di altrove.

Art. 4.

Il progetto di massima dovrà comprendere i seguenti elaborati:

planimetria con la sistemazione generale del terreno, delle fognature e della viabilità interna, scala 1/500;

profili e sezioni principali inerenti alla predetta sistemazione nelle scale 1/500 · 1/200 per i profili e 1/200 per le sezioni;

piante di tutti i piani, degli scantinati, delle fondazioni, delle coperture, per ciascun edificio, in scala 1/200;

tutti i prospetti per ciascun edificio in scala 1/200;

due sezioni trasversali per ciascun edificio in scala 1/200;

una o più prospettive (dimensioni 70×100 cm.²) da cui risulti come il complesso progettato si inquadri nell'ambiente in cui esso deve sorgere;

relazione tecnica ed esplicativa comprendente:

computo metrico delle costruzioni con l'indicazione delle strutture e dei materiali di maggiore importanza economica ed estetica;

sistemazione degli impianti e dei servizi generali (riscaldamento acqua, gas, elettricità, fognatura);

superficie coperta, superficie dei cortili e delle chiostre;

ogni altra indicazione che il concorrente ritenga utile all'illustrazione del suo progetto.

Sono ammessi schizzi prospettici o assonometrici di particolari architettonici, tecnici e distributivi da allegare alla relazione e di dimensione massima di due fogli della stessa.

I disegni dovranno essere completi delle quote e misure necessarie alla loro esatta interpretazione anche in rapporto al computo metrico.

Tutti gli elaborati saranno firmati in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente. Questi dovrà presentare il certificato di iscrizione all'albo.

Qualora il concorrente lo preferisca, egli potrà invece contrassegnare gli elaborati con un motto, includendo in busta sigillata il certificato di iscrizione all'albo e contrassegnando all'esterno la busta con lo stesso motto.

Art. 5.

I progetti dovranno pervenire non più tardi del mezzodì del centoventesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a cura e spese del concorrente, all'indirizzo del Ministero dei lavori pubblici Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata Divisione XVII.

Da questa Direzione o dalla Direzione del politecnico i concorrenti potranno ritirare copia del bando e della planimetria di cui all'art. 2.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso, la quale sceglierà a maggioranza dei voti fra i progetti presentati, quelli ritenuti idonei, graduandoli in ordine di merito e riferendone al Ministro stesso dei lavori pubblici, insieme con le relative proposte di assegnazione di premi e compensi.

Il Ministro per i lavori pubblici giudicherà insindacabilmente dell'esito del concorso e dell'assegnazione dei premi e dei compensi.

La Commissione giudicatrice sarà presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di essa faranno parte due funzionari tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici e due esperti scelti dal Ministro per i lavori pubblici; due membri designati dal Ministro per la pubblica istruzione ivi compresa la rappresentanza del Politecnico di Torino; un membro designato dal Municipio di Torino, un membro designato dall'A.N.I.A.I.

Art. 7.

Al concorso sono attribuiti i seguenti premi:

1° premio, L. 1.000.000;
2° premio, » 500.000;
3° premio, » 300.000;
4° premio, » 200.000.

Inoltre potranno aassegnarsi compensi, a titolo di rimborso spese, per un ammontare complessivo massimo di L. 500.000, a progetti non premiati che siano ritenuti meritevoli di considerazione.

Il concorso sarà dichiarato nullo se nessun progetto sarà ritenuto idoneo, nel qual caso non si procederà all'assegnazione di premi nè di compensi per rimborso di spese. Il conferimento dei premi, in mancanza di progetti riconosciuti meritevoli di quelli maggiori, potrà limitarsi all'assegnazione dei premi minori, come potrà procedersi all'assegnazione dei compensi per rimborso di spese anche se non sia conferito nessuno dei quattro premi.

I progetti premiati resteranno di proprietà dell'Amministrazione statale, la quale, a suo giudizio insindacabile potrà dare loro esecuzione o non darla.

Dopo la proclamazione ufficiale dell'esito del concorso, il Ministro per i lavori pubblici potrà disporre l'esposizione di tutti i progetti presentati al concorso stesso.

L'Amministrazione statale potrà richiedere ad uno qualunque dei concorrenti premiati, impegnandosi questo a non sottrarsi alla richiesta, che proceda allo studio di quelle varianti che potranno rendersi necessarie per passare all'esecuzione dei lavori; naturalmente tali prestazioni ulteriori, se richieste, saranno compensate a parte, previa apposita convenzione.

Art. 8.

Qualora l'Amministrazione non intenda servirsi all'uopo dei propri organi tecnici o comunque provvedere altrimenti, potrà affidare a quello dei concorrenti premiati il cui progetto dovesse essere eseguito, la compilazione del progetto esecutivo e, se lo riterrà opportuno, anche la consulenza artistica dei lavori, previa stipulazione di apposita convenzione.

Art. 9.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite dal presente bando.

Il Ministro: TUPINI

Approvato con decreto Ministeriale 26 *marzo* 1948, *n.* 801, *registrato alla Corte dei conti il* 9 *aprile* 1948, *registro Lavori pubblici n.* 8, *foglio n.* 209. — SALVATORI

(3545)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.